TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 – 11 NOVEMBRE 2025

Riunione del 29 Ottobre 2025

16.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE TESSERATE:

- S. C.
- A. C.
- N. C.
- I. D. M.
- G. L.
- L. M.
- N.R.
- A. S. S.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 157/2024-25 pervenuto il giorno 21 Luglio 2025 nel procedimento disciplinare a carico di:

- S. C., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

- A. C., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli

allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

--N. C., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

- I. D. M., per non aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, partecipato agli allenamenti senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

- G. L., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

- L. M., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

- N. R., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli

allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

. A. S. S., per aver, benché regolarmente tesserata con l'ASD New Volley Maglie per la stagione sportiva 2024-25, senza una previa comunicazione di un valido motivo o legittimo impedimento, disatteso gli allenamenti e la convocazione per la partecipazione alla gara ufficiale n. 2666 del 27.04.2025, relativa al Campionato di Serie C femminile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

All'udienza in modalità videoconferenza risultano collegati il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'Avv. Lugi Anastasia per l'atleta I. D. M., l'Avv. Giovanni Marsella per la sig.ra S. C. e la sig.ra N. C., quest'ultima presente, l'Avv. Pierluigi Ria per le atlete C. A., L. G., R. N., S. A. S. personalmente presenti nonché M. L., non presente.

Preliminarmente il Presidente, sull'accordo delle parti, ha disposto la trattazione congiunta dei procedimenti disponendone la riunione. Il procuratore ha illustrato l'atto di deferimento e chiesto dichiararsi la responsabilità disciplinare delle incolpate e la sanzione della sospensione.

I legali hanno discusso riportandosi sostanzialmente alle memorie depositate.

Il Tribunale Federale terminata la discussione si è ritirato in camera di consiglio ed, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto contestato con il capo di incolpazione e relativo alla mancata partecipazione agli allenamenti ed alla gara del 27 Aprile 2025 appare provato anche perché non contestato.

Le difese delle incolpate hanno comunque tentato di giustificare, anche se con diverse motivazioni, il comportamento delle atlete. Sia le incolpate che le difese nelle singole memorie hanno dapprima

esposto una situazione di disagio dovuta ai ritardi nei pagamenti di quanto contrattualmente concordato fra atlete e società, al problema con il cambio di allenatore ed alla indisponibilità della società a differire l'allenamento del 25 Aprile (giorno festivo) e la partita del 27 aprile per vari impegni di alcune delle incolpate.

Per l'atleta D. M. I., l'Avv. Anastasia, evidenziando come la sua assistita fosse l'unica ad aver giustificato l'assenza alla gara del 27 aprile 2025, per la mancata partecipazione alle sedute di allenamento precisava che la stessa non vi aveva preso parte *"poiché attenutasi ad una decisione assunta all'uopo da tutto il gruppo squadra (circostanza risultante dalla messaggistica whatsapp agli atti del presente procedimento) che, in conseguenza della persistente e grave situazione di inadempienza caratterizzante l'operato della società A.s.d. New Volley Maglie dall'inizio della stagione sportiva (anche tale situazione di fatto è ampiamente provata per mezzo della documentazione agli atti del procedimento), si è determinato nell'occasione a dare un segnale per tentare di ottenere quanto spettantegli secondo gli accordi contrattuali e conseguire una gestione diligente delle attività sportive"*

L'Avv. Marsella per l'atleta C. S. oltre a rappresentare la mancata indicazione del nominativo della sua assistita nell'esposto, rilevava come l'atleta non fosse stata sottoposta ad obbligatoria visita medica.

Per l'atleta C. N. il difensore rappresentava come la stessa *il giorno 27.04.2025 fosse impegnata, presso la Scuola di Formazione Osteopatia, Etiopatia e Terapie Manuali di BARI, ed all'uopo depositava attestazione. Rilevava poi come l'atleta avesse provveduto ad avvertire solo verbalmente la società riguardo l'impedimento a partecipare alla gara che si sarebbe giocata in pari data.*

Sulla mancata partecipazione agli allenamenti, oltre ad affermare che la decisione era scaturita dalla mancata presenza di molte altre atlete, chiedeva venisse considerata l'inadempienza del sodalizio per i vari aspetti già definiti dalle altre difese.

L'avv. Ria per le proprie assistite rappresentava come le atlete avessero delegato il capitano della squadra per comunicare l'assenza di diverse compagne di squadra ed a richiedere lo spostamento della gara n. 2666 del 27.04.2025. Poiché a tale richiesta ed a numerose clausole contrattuali la società era rimasta inadempiente, si sarebbe determinata la risoluzione del contratto per inadempimento con la conseguente legittimazione ad assumere la condotta contestata; venivano poi evidenziate una serie di inadempienze della società che avrebbero legittimato l'omissione contestata alle atlete.

Va considerato poi che nell'audizione del giorno 8 Luglio 2025 la capitana della squadra sig.ra S. A. S. ha riferito di rappresentare la posizione comune delle atlete che non avevano preso parte all'attività sportiva in quanto l'allenatore era stato mandato via, alcune atlete erano state mandate via e gli stipendi ancora non erano stati pagati.

Ritiene il Tribunale che le cause di giustificazione addotte da tutte le incolpate non sono sufficienti a costituire esimente di responsabilità disciplinare, ad eccezion fatta per l'atleta C. S.. Per la posizione di quest'ultima si rileva come il nominativo della stessa non risulta inserito nell'esposto che ha originato il presente procedimento né la condotta risulta indicata nel supplemento acquisito dalla Procura federale.

Per le altre atlete le lamentate inadempienze, che risultano anche prive di riscontro probatorio, non possono legittimare la condotta contestata.

Gli atleti con il tesseramento assumono il dovere di rendere la prestazione sportiva e di partecipare alle gare ed allenamenti così come individuati dalla società; eventuali inadempienze societarie possono essere fatte valere con gli strumenti previsti dai regolamenti ed in particolare con ricorso per giusta causa o con esposti alla procura federale.

Le atlete incolpate hanno tutte pari responsabilità poiché la sanzione è per il comportamento omissivo e non per la quantità dello stesso. Non è diversa infatti la posizione di chi non ha partecipato ad allenamenti e gare e chi invece solo alla gara.

A fronte dell'esposto della società, non possono essere ritenute valide le cause di giustificazioni per impegni assunti, poiché la comunicazione verbale priva di riscontro probatorio, non può essere ritenuta sufficiente.

PQM

Il Tribunale Federale dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti delle atlete:

- A. C.
- N. C.
- I. D. M.
- G. L.
- L. M.
- N.R.
- A. S. S.

Dispone il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta C. S..

Roma, 7 Novembre 2025

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Novembre 2025